



COMMENTO SULLA BOZZA DI AGOSTO DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La bozza è composta da 129 pagine ed è divisa in 7 parti più la premessa e da 3 allegati

(ALLEGATO I Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008; ALLEGATO II Individuazione delle attrezzature di lavoro; ALLEGATO III Legenda crediti).

Premesso che parliamo di una bozza è non di documento ufficiale, di cui non si conoscono ancora i tempi di approvazione, la stessa ci appare completa ed in linea con i tempi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali durante l'incontro del tavolo tecnico che si è tenuto lo scorso 4 luglio a Roma. Con questo documento cercheremo di illustrare le principali novità e criticità della "bozza", che saranno di seguito evidenziate in grassetto.

Parte 1 Soggetti Formatori Novità

Già dal primo punto ci sono novità importanti. L'articolo 1 recita che ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti "istituzionali"; (ministeri, università, asl, etc)

1.2 i soggetti "accreditati"; (gli enti di formazione accreditati alle regioni)

1.3 gli Organismi Paritetici così come individuati dall'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i primi due commi nessuna novità di particolare rilevanza rispetto ai precedenti accordi, **anche se andrebbe meglio chiarito il punto 1.2.**

La novità di particolare rilevanza è al terzo comma

1.3 Sono soggetti formatori gli Organismi Paritetici, inseriti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del DM 171/2022. Inoltre, PUNTO FONDAMENTALE sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio.



Parte 1 organizzazione dei corsi Novità,

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi);
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento.

Parte 1. "Fascicolo del corso". Novità

Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- **progetto formativo e programma del corso;**
- verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I



Parte 2 Corsi di formazione – Parte 3 Corsi di Aggiornamento – Parte 4 Modalità di erogazione corsi e di verifica dell'apprendimento. Novità

1. Formazione Lavoratori: La formazione generale resta di 4 ore, **novità per la formazione specifica, che sarà per tutti di 6 ore, vengono eliminate i riferimenti alle fasce di rischio (basso-medio-alto).**

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, **E-learning, Si.**

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Verifica apprendimento: Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Criticità: Andrebbe meglio chiarito il punto in cui si parla della formazione specifica dei lavoratori del settore edile.

2. Preposti: **La formazione dei preposti diventa di 12 ore** a cui si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica.

Corsi di aggiornamento periodicità biennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, **E-learning, No.**

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conf. sincrona, Si, **E-learning, No**

Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

3. Dirigenti: **La formazione dei dirigenti, diventa di 12 ore a cui si aggiunge il modulo “Cantieri” di 6 ore.**

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

4. Datori di Lavoro: **Introduzione del corso per Datori di Lavoro, durata 16 ore a cui si aggiunge il modulo “Cantieri” di 6 ore.**

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).



5. RSPP Datori di Lavoro: Novità, modulo comune della durata di 8 ore a cui si aggiungono i moduli tecnici-integrativi: 1.agricoltura di ore 16; 2.pesca di ore 12; 3.costruzioni di ore 16 e 4.chimico e petrolchimico di ore 16.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 8 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, No.

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

6. ASPP/RSPP: Tutto come prima, con l'unica novità per i moduli B di specializzazione che passano da 4 a 5 SP 1.agricoltura di ore 16; SP 2.pesca di ore 12; SP 3.costruzioni di ore 16; SP 4.Sanità residenziale di ore 16 e SP 5.chimico e petrolchimico di ore 16.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 20 ore per ASPP e 40 ore per RSPP.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Solo modulo A.

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Verifica apprendimento: Colloquio e/o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) per il modulo A. Test + simulazione per il modulo B, Colloquio per il modulo C.

7. COORDINATORI: Tutto come prima.

8. AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI: Novità, durata di 12.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Solo per il modulo giuridico-tecnico, E-learning, No.

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video confer. sincrona, No, E-learning, No.

Verifica apprendimento: Test, più prove pratiche, per i corsi di aggiornamento prova pratica + colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.

9. ATTREZZATURE: Novità, introduzione di nuove attrezzature:

a) Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccogli frutta di ore 8;

b) Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali di ore 8;

c) Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte di ore 10/11.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Solo per il modulo teorico-tecnico, E-learning, No.

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video confer. sincrona, No, E-learning, No

Verifica apprendimento: prove pratiche, per i corsi di aggiornamento prova pratica + colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.

A.N.CO.R.S.

Associazione Sindacale Datoriale
www.ancors.eu

E.B.N.U.

Organismo Paritetico Nazionale
iscritto nel Repertorio del Ministero del Lavoro al n. 15
www.ebnu.it

CONFASSOCIAZIONI SICUREZZA

Confederazione Associazioni Professionali
www.confassociazioni.eu



PARTE 4 – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Parte molto corposa che fornisce le indicazioni metodologiche per l'organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori.

L'Approccio per processi nell'organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il riferimento metodologico e concettuale per la gestione di tali processi, più comunemente e largamente diffuso, è quello basato sul ciclo PDCA di Deming, che si esplicita in quattro fasi: - PIANIFICAZIONE (Planning) - REALIZZAZIONE (Do) - MONITORAGGIO (Check) - RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act).

Profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l'organizzazione e gestione della formazione

Il soggetto formatore si avvale e deve avere la piena disponibilità nella propria struttura di figure professionali con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità, al fine di assicurare l'efficacia e la qualità dei percorsi formativi con il presidio dei processi di produzione della formazione (indipendentemente dal profilo contrattuale che lega tali figure con il soggetto formatore).

I profili indispensabili per la gestione dei processi di produzione della formazione (analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e adozione di misure di miglioramento) sono:

- il responsabile dei progetti formativi;
- il docente;
- il tutor d'aula.

RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI

Soggetto avente comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente. È il responsabile della progettazione formativa ed è coinvolto nell'analisi dei fabbisogni formativi. Cura sia la progettazione di massima che di dettaglio, si interfaccia con i docenti e i tutor nella definizione delle strategie formative, nelle scelte delle modalità di erogazione, delle modalità di verifica degli apprendimenti, intermedie e finali, in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo e dalla legislazione in materia. Può essere responsabile sia di singoli percorsi formativi, sia di singole tipologie di corsi di formazione ovvero di tutta la progettazione formativa del soggetto formatore. Il responsabile dei progetti formativi può essere individuato tra i docenti del corso.



- **DOCENTE**

Soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto della formazione nell'area disciplinare di afferenza in base alle specifiche conoscenze e competenze. Deve conoscere anche la specificità e le dinamiche della formazione su SSL, con particolare riferimento alle metodologie didattiche più idonee per l'apprendimento degli adulti. È responsabile del presidio delle dinamiche di gruppo e dei rapporti con i discenti con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la partecipazione e l'interazione. È responsabile della progettazione e dell'erogazione delle unità didattiche assegnate, dell'individuazione delle strategie e metodologie didattiche più idonee per l'erogazione, della predisposizione dei materiali didattici e delle modalità di verifica coerentemente con gli obiettivi formativi fissati e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia di formazione su SSL. Interagisce e si interfaccia in sede di progettazione formativa con il responsabile della progettazione contribuendo alla strutturazione del corso.

- **TUTOR D'AULA – NOVITA'**

Soggetto esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo (aula in presenza fisica o aula virtuale) in grado di fornire ai discenti indicazioni operative sulla fruizione del corso, sull'accesso e utilizzo dei materiali didattici, sugli aspetti logistici nonché di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche e nella somministrazione delle esercitazioni e delle prove di verifica. È responsabile del monitoraggio dell'andamento dell'attività didattica, della rilevazione delle esigenze dei partecipanti, del rispetto degli aspetti organizzativi che hanno impatto sulla gestione d'aula, osservando la coerenza con gli obiettivi didattici, il regolare andamento dello svolgimento della dinamica di apprendimento e in generale la coerenza con quanto previsto dal progetto formativo.

Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, **il tutor d'aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.**

IL DOCUMENTO PROGETTUALE - Novità

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:

- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo



della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

- le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:

- gli obiettivi e risultati attesi;
- l'articolazione oraria delle unità didattiche;
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

- le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali):

- la strategia formativa e le metodologie didattiche;
- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
- le azioni di tutoraggio.

- le specifiche per il controllo e la verifica:

- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
- le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre alla presenza fisica in aula (che rappresenta la modalità più consolidata) sono:

- presenza fisica
- video conferenza sincrona (che viene finalmente regolamentata)
- e-learning
- modalità mista.



PARTE 6 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

NOVITA' COMUNICAZIONE INIZIO CORSO

Strumento di monitoraggio e controllo è la comunicazione di attivazione dei corsi di formazione da parte del soggetto formatore.

Viene introdotto l'obbligo per i soggetti formatori della comunicazione di inizio corso, che dovrà essere gestita tramite piattaforma telematica e dovrà essere trasmessa prima dell'attivazione del corso di formazione.

La bozza stabilisce che la comunicazione è prevista almeno per i seguenti corsi:

- attrezzature di lavoro;
- ambienti confinati.

Si stabilisce anche che la comunicazione non dovrà essere effettuata per i corsi di aggiornamento.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

- tipologia di corso; • le modalità di erogazione; • articolazione temporale e calendarizzazione;
- luoghi di svolgimento per i corsi in presenza.

Inoltre stabilisce che per i corsi di formazione in modalità e-learning e videoconferenza, il soggetto formatore dovrà fornire le credenziali di accesso al corso su richiesta degli organi di vigilanza.

CRITICITA' PER LA COMUNICAZIONE DI INIZIO CORSO

Non viene stabilito un tempo di preavviso per l'invio della comunicazione di inizio corso (un giorno? una settimana? Quindici giorni prima?)

Si lascia troppa libertà alle singole regioni e province autonome che potranno regolamentare i termini e le modalità della comunicazione di inizio corso.

Non si capisce se la piattaforma telematica sarà unica a livello nazionale (auspicabile) o se ogni regione/ente dovrà dotarsene di una.

Il rischio giungla burocratica su questo punto è altissimo e comporta seri problemi di organizzazione per i soggetti formatori.



PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi rispettosi degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati e con contenuti conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di rilascio della relativa attestazione.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi: accordo sancito il 21 dicembre 2011, accordo sancito il 22 febbraio 2012, accordo sancito il 7 luglio 2016.